

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E GLI ENTI GESTORI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI (COMUNI DI CHIARI, MANERBIO, PALAZZOLO s/O, REZZATO E COMUNITÀ MONTANE DI VALLE CAMONICA, VALLE SABBIA, VALLE TROMPIA).

ART. 1
(Denominazione e logo)

1. La Rete Bibliotecaria Provinciale, che viene istituita con la presente convenzione, assume la denominazione di “Rete Bibliotecaria Bresciana”.
2. Il logo che la rappresenta è allegato a questa convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.
3. Esso viene utilizzato dai soggetti che compongono la Rete Bibliotecaria Bresciana nell’ambito di progetti finalizzati alla diffusione della pubblica lettura e alla promozione del servizio bibliotecario pubblico.

ART. 2
(Finalità)

1. La Rete Bibliotecaria Bresciana promuove la *cooperazione* fra le biblioteche della provincia di Brescia che svolgono servizio di pubblica lettura ed è strumento indispensabile affinché esse siano *via di accesso locale alla conoscenza e costituiscano una condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali* (Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche).
2. La cooperazione bibliotecaria si ispira al principio della condivisione degli obiettivi e delle strategie di servizio e si attua anche tramite rapporti finanziari fondati sulla solidarietà e sulla leale cooperazione istituzionale.

ART. 3
(Composizione della Rete Bibliotecaria Bresciana)

1. La Rete Bibliotecaria Bresciana (d’ora in avanti denominata RBB) è composta dai seguenti soggetti:
 - a. Le <Biblioteche>: si intendono, ai fini di questa convenzione, le biblioteche di pubblica lettura di Ente Locale, le quali sono parte della RBB in virtù dell’adesione a un Sistema Bibliotecario, e le biblioteche di diversa titolarità convenzionate direttamente con la Provincia o con i Sistemi, intese come istituzioni culturali che svolgono servizio pubblico;
 - b. I <Sistemi Bibliotecari>: costituiscono lo strumento attraverso il quale i Comuni attuano la cooperazione bibliotecaria, assicurando indistintamente la identica cura e salvaguardia degli interessi dei Comuni associati, e svolgono i compiti previsti dalla legislazione regionale vigente;
 - c. La <Provincia di Brescia>: esercita, nell’ambito della delega e degli indirizzi definiti dalla Regione Lombardia, le funzioni di coordinamento dell’attività e di supporto allo sviluppo dei Sistemi Bibliotecari.
2. La RBB è aperta alla collaborazione con altri enti, istituzioni, aggregazioni e servizi culturali, anche privati, purché orientati a svolgere servizio pubblico nell’ambito della promozione e diffusione della lettura in Italia e all’Estero.

ART. 4
(Soggetti sottoscrittori della Convenzione)

1. La presente convenzione è sottoscritta dalla Provincia di Brescia e dai Legali Rappresentanti degli Enti gestori dei Sistemi Bibliotecari che si impegnano al suo diligente e puntuale rispetto.

ART. 5
(Organi della RBB)

1. Sono organi della RBB:

A) La Consulta della RBB:

- i. È composta dal Presidente della Provincia di Brescia o da un suo delegato, che la presiede, e dai Legali rappresentanti degli Enti gestori dei Sistemi Bibliotecari o dai Presidenti dei Sistemi o da loro delegati purché scelti al di fuori di coloro che hanno titolo per far parte del Comitato Tecnico dei Direttori;
- ii. È convocata dal presidente, e, se richiesto, da un terzo dei membri;
- iii. Si riunisce almeno due volte l'anno. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura dell'Ufficio Biblioteche della Provincia;
- iv. Definisce, attraverso il Documento d'Indirizzo Generale che ha durata triennale, l'indirizzo politico-amministrativo della RBB e svolge funzioni di verifica sullo stato di avanzamento del Documento e sui servizi che la RBB eroga;
- v. Approva progetti e iniziative che determinano nuovi o maggiori oneri a carico dei contraenti o che possono tradursi in nuovi e maggiori oneri a carico delle Biblioteche associate ai Sistemi;
- vi. Alle riunioni della Consulta partecipano, in funzione consultiva e senza diritto di voto, i membri del Comitato Tecnico dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari;
- vii. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.

B) Il Comitato Tecnico dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari:

- i. È composto dai Direttori/Coordinatori dei Sistemi Bibliotecari, o da loro collaboratori, ed è coordinato dal responsabile dell'Ufficio Biblioteche provinciale;
- ii. È convocato dal responsabile dell'Ufficio Biblioteche e, se richiesto, da un terzo dei Direttori dei Sistemi;
- iii. Coordina le attività comuni della RBB, formula e propone pareri tecnici sullo sviluppo e l'organizzazione della RBB e attua il Documento di Indirizzo Generale;
- iv. Propone progetti condivisi;
- v. Verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi.

2. La convocazione di entrambi gli organi deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data scelta e deve indicare, oltre alla data, al luogo e all'ora, anche l'ordine del giorno della riunione per il quale devono essere resi disponibili tutti i materiali necessari per una approfondita valutazione dei contenuti.

ART. 6
(Compiti della Provincia di Brescia)

1. La Provincia, nell'ambito delle deleghe e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Regione, svolge i seguenti compiti:
 - a. Cura lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo;
 - b. Provvede alla realizzazione del catalogo collettivo e alla definizione delle scelte catalografiche nel rispetto degli standard e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

- c. Provvede al prestito interbibliotecario in collaborazione con i Sistemi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza garantendo il continuo impegno a migliorare il servizio per assicurare agli utenti tempi certi;
- d. Mette in atto pratiche tese alla buona gestione e allo sviluppo delle raccolte documentarie;
- e. Sostiene l'azione dei Sistemi Bibliotecari attraverso l'erogazione di propri contributi secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
- f. Provvede alla stesura del Documento di Indirizzo Generale da sottoporre alla Consulta della RBB su proposta del Comitato Tecnico dei Direttori;
- g. Fornisce collaborazione per la buona riuscita delle iniziative proposte dai Sistemi, con particolare riguardo alle iniziative che coinvolgono più Sistemi, e favorisce l'armonizzazione e la condivisione di buone pratiche;
- h. Cura i rapporti con altre istituzioni ed enti, anche privati, previo assenso della Consulta della RBB, sottoscrivendo convenzioni e accordi per conto della RBB;
- i. Cura l'aggiornamento del personale tecnico;
- j. Assume il ruolo di capofila nell'ambito di partenariati finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati;
- k. Costituisce e cura elenchi di fornitori o prestatori di servizi qualificati cui i soggetti che compongono la RBB possono rivolgersi per le procedure di acquisizione di beni e servizi;
- l. Assume la funzione di centrale di committenza per l'acquisto di beni e servizi legati alle attività della RBB.

ART. 7

(Rapporti finanziari tra la Provincia di Brescia e i Sistemi Bibliotecari)

1. La Provincia definisce nel Programma Triennale il proprio stanziamento di contributi da destinare ai Sistemi Bibliotecari a sostegno del raggiungimento di standard di organizzazione e di funzionamento adeguati.
2. I criteri di erogazione dei contributi della Provincia sono fissati all'interno del Documento di Indirizzo Generale.
3. Sono preferibilmente da adottare dei criteri che stimolino lo sviluppo della RBB, che tengano conto della realizzazione di progetti di importanza sovrasistemica o di progetti svolti in partenariato tra più Sistemi.
4. Per garantire il più corretto e proficuo utilizzo di queste risorse da parte dei Sistemi, la Provincia si impegna a definire il piano di riparto dei contributi, attesa la deliberazione regionale di approvazione del proprio documento di indirizzo, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio provinciale.

ART. 8

(Funzioni dei Sistemi Bibliotecari)

1. I Sistemi Bibliotecari, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle norme regionali vigenti e dai documenti attuativi, al fine di allargare l'utenza e in generale il numero dei lettori, svolgono le seguenti funzioni:
 - a. Concorrono con la Provincia a curare lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo;
 - b. Concorrono con la Provincia alla realizzazione del catalogo collettivo e alla definizione delle scelte catalografiche nel rispetto degli standard e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

- c. Provvedono con la Provincia al prestito interbibliotecario nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza garantendo il continuo impegno a migliorare il servizio per assicurare agli utenti tempi certi;
- d. Attuano con la Provincia pratiche tese alla buona gestione e allo sviluppo delle raccolte documentarie;
- e. Promuovono l'armonizzazione delle pratiche gestionali delle biblioteche;
- f. Favoriscono la conoscenza e la fruizione dei servizi erogati dalla RBB;
- g. Perseguono il raggiungimento di livelli di prestazione omogenei del servizio bibliotecario nel territorio;
- h. Condividono le buone pratiche.

ART. 9

(Entrata in vigore e durata della convenzione)

1. La presente convenzione è valida per dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione.
2. I soggetti contraenti, nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, possono deciderne le modalità e i tempi del rinnovo.

ART. 10

(Modifiche della convenzione)

1. Ogni proposta di modifica di questa convenzione deve essere sottoposta alla Consulta della RBB e va approvata a maggioranza assoluta.
2. Affinché le modifiche siano esecutive, dopo l'approvazione della Consulta della RBB, debbono essere approvate dagli Enti.

ART. 11

(Recesso)

1. È concessa ad ogni Ente associato la facoltà di recedere dalla convenzione, il che comporta l'esclusione dai servizi della RBB, entro il mese di giugno dell'anno in corso, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. La proposta di recesso deve essere accettata contestualmente alla verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza della convenzione.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 12

(Risoluzione delle controversie)

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra i contraenti - in ordine all'attività concernente le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa - devono essere risolti con spirito di reciproca comprensione e solidarietà.
2. Per questo le parti convengono che, in caso di controversie, è da esperire prioritariamente la soluzione dell'arbitrato rivolgendosi a un collegio composto da:
 - a) un membro nominato da ciascuno degli Enti;
 - b) un membro nominato di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente. A quest'ultimo spetta il compito di presiedere il collegio arbitrale.
3. È nominato foro esclusivo il foro di Brescia.

ART. 13
(Norma transitoria e finale)

Il Documento di Indirizzo Generale, per la sua prima stesura successiva all'entrata in vigore di questa convenzione, ha durata coincidente con l'attuale mandato amministrativo della Provincia di Brescia.

LOGO DELLA RBB

